CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Luglio\02 – 2020

INDICE

Informative e news per la clientela *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Informative e news per la clientela dello studio

Gentili Clienti

Lo scorso 10 Luglio l'Agenzia dell'Entrate ha pubblicato il **Provvedimento n. 259854** riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione:

- ***dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro Spettante ai codici Ateco di cui all'allegato 1*;**
- ***e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale*, spettante a tutti**

di cui, rispettivamente, agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'art. 122 del medesimo DL (i beneficiari dei sopra descritti crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito).

Inoltre, con la **circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 (allegato 2)**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni con riguardo:

- al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), pari al 60% delle spese ammissibili (in dettaglio nella circolare e nel provvedimento) sostenute nel 2020 per un massimo di 80 mila euro (dunque da intendersi per un limite massimo di credito pari a 48 mila euro);
- al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125), pari al 60% delle spese sostenute nel limite massimo di 100 mila euro (par. 2.3);

Per beneficiare dei suddetti crediti d'imposta, occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate (allegati 3 e 4) per comunicare l'ammontare delle spese che danno diritto al credito per adeguamento e delle spese che danno diritto al credito per la sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili). Sottolineiamo l'importanza di verificare, attraverso le specifiche contenute nella circolare allegata, che i dispositivi acquisiti e le spese agevolabili rispondano ai requisiti tecnici ivi previsti.

La comunicazione per il credito sanificazione (art. 125) **va inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020**. A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia, che ne attesta la presa in carico o lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite il proprio intermediario abilitato.

Lo Studio si rende disponibile a presentare per conto della Clientela la anzidetta comunicazione, previa consegna della documentazione in tempo utile alla presentazione della domanda.

L’onorario sarà commisurato al 4% delle spese sostenute e da sostenere con il minimo di euro 80 per spese fino ad euro 1000.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI